



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/107/SR10/C6

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE ED
ISTITUZIONI CULTURALI**

Punto 10) O.d.g. Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo allo schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di attività cinematografiche con le motivazioni che seguono.

Il Disegno di Legge (di seguito DDL) per il quale si chiede alle Regioni di esprimere il parere presenta, per quanto concerne il rapporto Stato-Regioni, una pericolosa applicazione e interpretazione unilaterale della Riforma del Titolo V della Costituzione.

A fronte del costante calo delle risorse pubbliche a favore della Cultura, lo Stato ascrive a se unilateralmente competenze relative alle sole attività di rilievo “nazionale” e “internazionale”, sia per quanto riguarda la promozione cinematografica, sia per ciò che concerne le istituzioni culturali senza un esplicito riconoscimento di funzioni alle Regioni e conseguentemente adeguate risorse.

Gli effetti del DDL proposto, è del tutto evidente, saranno quelli di un taglio drastico del sostegno pubblico al sistema culturale nazionale, con forti ricadute anche sul piano occupazionale. L'onere e la responsabilità di un eventuale sostegno alternativo ai numerosi soggetti che fino ad oggi hanno beneficiato di contributi statali verrà, dunque, scaricato su Regioni, Province e Comuni senza alcun trasferimento di risorse e senza neppure prevedere un periodo di tempo sufficiente a questi Enti per dotarsi di strumenti normativi

idonei ad intervenire. L'affermazione contenuta nella relazione di accompagnamento al DDL, per cui *"Il presente disegno di legge non prevede oneri a carico della finanza pubblica"* vale, così, solo per il livello centrale, mentre riversa sulle Regioni l'incombenza di far fronte a quelle situazioni che, probabilmente, non troveranno più un riconoscimento economico da parte del Ministero.

L'impostazione del DDL e le modalità del confronto fra Governo e Regioni – l'esame parlamentare è stato, tra l'altro, appena avviato presso la VII Commissione del Senato - sono profondamente in contrasto con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà riconosciuti dalla Costituzione.

In particolare, con riferimento all'**articolo 1 del DDL** si rileva che lo stesso si limita ad introdurre correzioni e abrogazioni al decreto legislativo 28/2004 che sembrano dettate principalmente dalla volontà di riduzione di spesa nel settore del cinema. E' bene inoltre ricordare che sul suddetto decreto legislativo, oggetto di modifica del presente DDL, le Regioni hanno espresso, a suo tempo, un parere negativo a cui ha fatto seguito una sostanziale censura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 285/2005. La Corte ha chiarito, infatti, che esso non contiene "principi fondamentali", bensì una normativa di dettaglio vasta, articolata ed autoapplicativa. Con la sentenza citata la Corte costituzionale ha quindi ribadito la necessità di un intervento normativo che realizzi pienamente il dettato costituzionale.

Anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale nel 2007 la Conferenza delle Regioni e Province autonome, con proprio documento, ha rilevato la necessità di una legge organica di settore. Il DDL proposto non risponde, tuttavia, né a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale né a quanto richiesto dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

In aggiunta a quanto sopra rilevato, e nel merito delle proposte di modifica del D lgs 28/2004, si evidenziano a seguire, in particolare e a titolo esemplificativo, alcune tra le più significative criticità.

Contributi ai lungometraggi

Le Regioni non condividono la soppressione dei contributi per la produzione dei lungometraggi d'interesse culturale, in quanto comporterà una riduzione di opere italiane di qualità anche di autore distribuite sul mercato.

Le Regioni non condividono, inoltre, il mantenimento del meccanismo automatico per il quale viene concesso un contributo proporzionale agli incassi ai film italiani prescindendo dal loro valore culturale. Questa ultima modalità di finanziamento risulta, inoltre, in contrasto con i criteri dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato per le attività cinematografiche, in quanto il riconoscimento del valore culturale è requisito imprescindibile per l'erogazione del contributo.

Contributi in conto capitale agli esercizi cinematografici

Le Regioni non condividono l'abolizione dei contributi in conto capitale per la riqualificazione delle sale.

Film d'essai

Le Regioni non condividono l'abrogazione dei criteri per l'identificazione di alcune categorie di film d'essai. Ciò potrebbe, infatti, determinare incertezza e difficoltà alla programmazione da parte degli esercenti, programmazione che normalmente avviene prima dell'espressione del parere dell'apposita Commissione ministeriale.

Soppressione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche

Le Regioni non condividono l'abolizione del programma triennale della promozione delle attività cinematografiche poiché si ritiene rappresenti l'arco temporale minimo per consentire un'adeguata programmazione delle diverse attività.

Con riferimento all'**articolo 2 del DDL** si rileva, analogamente, la ridefinizione delle norme per il sostegno agli istituti culturali con la limitazione del contributo statale ai soli organismi riconosciuti di "rilievo nazionale" risultanti iscritti in un apposito registro. Le Regioni evidenziano, altresì, come il fondo previsto per gli istituti culturali, ad esito della riforma, sia destinato ai soli organismi di rilevanza nazionale non prevedendo trasferimenti

di risorse alle Regioni per gli altri istituti che finora hanno beneficiato del contributo statale.

Risulta altresì improprio l'uso di un Regolamento quale strumento di modifica della Legge 534/1996 come previsto al comma 1 del DDL, fermo restando che lo Stato non può intervenire con tale strumento su una materia di competenza concorrente.

Così come per l'articolo 1 anche in questo caso lo Stato non solo non detta i principi fondamentali della materia ma ne disciplina l'attuazione, di competenza delle Regioni, attraverso disposizioni autoapplicative.

Roma, 28 ottobre 2010